

Il Segretario Comunale e le sue Principali Competenze secondo l'Ordinamento	L'organizzazione dell'ente e gli atti e gli incarichi che il Segretario ricopre presso il Comune di Milazzo	Quali conflitti? Norme, Circolari, ARAN e Giurisprudenza in materia di Conflitto di Interessi ed Anticorruzione
<p>L'ordinamento (d.Lgs.18.08.2000 n.267 cd. TUEL) dispone che sia il Sindaco a nominare il suo segretario comunale. Del pari è sempre il Sindaco che può revocare la nomina conferita.</p> <p>In linea con le prerogative di nomina e di revoca, è la norma che prescrive che il mandato del segretario "cessa" allo scadere del mandato dell'organo politico che lo ha nominato (la legittimità costituzionale della disposizione posta in discussione dal Tribunale di Brescia, è stata confermata con Sentenza della Corte Costituzionale n.23/2019).</p> <p>Detti preliminari aspetti sono fondamentali per comprendere già che l'incarico di Segretario Comunale è di "natura fiduciaria", per dirla in altro modo, significa che l'incarico conferito, si fonda esclusivamente sulla fiducia del Sindaco, il quale approda al conferimento, non già in esito a valutazioni tecniche o ad una selezione o comparazione pubblica, bensì per intuito personae, vale a dire per la fiducia sulle qualità personali del funzionario già, comunque, dipendente del Ministero dell'Interno.</p> <p>Ragionando su queste brevi premesse, si comprende, che si è dinanzi al funzionario pubblico più elevato della gerarchia comunale e che trattasi di organo che svolge le sue funzioni a stretto contatto con l'organo politico di vertice (nel caso del Comune: il Sindaco) ed anzi di quest'ultimo è sicuramente il principale consulente legale e di assistenza giuridico amm.va. L'art.97 del TUEL elenca le funzioni istituzionali dei segretari comunali che possiamo riassumere nelle seguenti:</p> <p>2. svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa (per valutarne la conformità alle leggi) ; 4. sovrintende alle funzioni e coordina le attività dei dirigenti. Partecipa, inoltre, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;- roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.</p> <p>Altre leggi dell'Ordinamento statale fanno propendere per ritenere che detto assegno, non meglio specificato, non possa</p>	<p>La struttura organizzativa (il complesso dei settori e degli uffici) del Comune di Milazzo è stata, di recente, oggetto di revisione da parte dell'attuale Amministrazione Comunale che ne detiene la competenza, e le ultime modifiche sono strettamente correlate agli incarichi dirigenziali conferiti al Segretario Comunale dall'attuale Sindaco.</p> <p>Si indicano di seguito le tappe salienti:</p> <p>- La Giunta Municipale con delibera n.178 del 25.10.2019, in esito alla comunicata assenza pe motivi di salute del Dirigente del 1^ Settore, provvedeva, per sua stessa specificazione, a "RIMODULARE TEMPORANEAMENTE" la struttura organizzativa dell'ente, la quale rimaneva articolata in cinque Settori seppure con il temporaneo trasferimento di alcuni Servizi del 1^ Settore interessato, presso altre strutture.</p> <p>A detta "temporanea" rivisitazione della struttura degli uffici del Comune, sono collegati i primi incarichi dirigenziali che il Sindaco conferiva all'attuale Segretario Comunale:</p> <p>-con provvedimento del Sindaco n.49 del 29.10.2019 veniva conferito al Segretario Comunale la direzione del 1^ Settore "Affari Generali e Politiche Sociali" e del 2^ Settore: Finanze, oltre alla direzione dell'Ufficio di Staff del Sindaco;</p> <p>-con provvedimento del Sindaco n.51 del 21.11.2019, modificando la determinazione n.49/2019 (precitata)</p>	<p>Sono pertanto diverse le funzioni che fanno capo al Segretario Comunale e che incidono sul RUOLO DI TERZIETÀ cui lo obbliga l'Ordinamento, venendosi a configurare una potenziale contrapposizione del ruolo di CONTROLORE E CONTROLLATO, che supera l'aspetto (anche esaminato) della sommatoria dei ruoli (astrattamente ammessa), in quanto interferisce con gli obblighi o con la mancata o imperfetta attuazione degli stessi in materia di controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa, di prevenzione alla corruzione e di trasparenza nel caso in cui questi abbiano a che fare con attività di direzione affidate al Segretario.</p> <p>Per essere diretti, ciò potrebbe accadere esemplificativamente quando:</p> <p>1- in sede di CONTROLLO PREVENTIVO, quando, nella veste di responsabile finanziario (dirigente del 2^ Settore), deve esprimere il parere amministrativo contabile e fiscale sui propri atti (art.49 TUEL), ove, peraltro, risulta incorporato il Servizio al Personale o sugli atti e provvedimenti del 6 Settore (aree al cui interno operano aree a rischio di corruzione);</p> <p>2-in sede di CONTROLLO SUCCESSIVO (art.147-bis TUEL) quando in veste di Segretario Comunale dovrebbe esprimere LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUI PROPRI ATTI, sempre quale dirigente del 2^ Settore e del 6^ Settore;</p> <p>3- in sede di DI APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE, quando deve programmare quali misure adottare sulle aree ad alto rischio assegnate alla propria responsabilità e quando ha l'obbligo di verificare l'attuazione delle misure previste, da cui consegue l'obbligo di SEGNALARE (art.1, co.12, della Legge 190/2012). le gravi violazioni alla disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione alla corruzione del personale dipendente e fra questi potenzialmente anche sé stesso ??) quale funzionario apicale-dirigente di più strutture comunali</p> <p>4- in sede di applicazione delle NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA quando deve provvedere alla pubblicazione di atti o dati secondo le specifiche imposte dalla legge (D.lgs. 14.03.2013 n.33). Per quanto l'indicazione del responsabile per la trasparenza, non è stato chiarito dall'Amministrazione Comunale chi sia stato investito (?) e per quanto il piano comunale per la prevenzione alla corruzione distribuisca, ma solo in pare, detto obbligo ad altri dirigenti dell'ente, la terzietà si ritiene superata quando è tenuto a vigilare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che ricomprende anche atti che dallo stesso promanano e quando dovrebbe segnalare la eventuale loro violazione (art.43, co.5 del D.Lgs.33.2013)</p> <p>5- in sede di presidenza del Nucleo di Valutazione chiamato non solo a valutare in generale la performance individuale ed organizzativa del Segretario Dirigente del 2^ Settore e del 6^ Settore e la capacità di attuare gli obiettivi assegnati dall'Organo di Direzione Politica ma anche quando il nucleo è chiamato a certificare - con la collaborazione del Segretario-Presidente dell'Organismo- l'adempimento di specifici obblighi di pubblicazione (ANAC Deliberazione n. 141 del 27.02.2019)</p>

<p>essere illimitato (in particolare nei comuni con dirigenza) ma deve avvenire nell'osservanza di altri principi di legge egualmente vincolanti: Posta la netta separazione che leggi dell'ordinamento italiano pongono tra le attività degli organi politici (Sindaco, Assessori, Giunta Comunale, Consiglio Comunale) e le attività assegnate agli organi gestionali (Dirigenti e funzionari dell'apparato burocratico) può affermarsi che, di norma, il Segretario comunale, funzionario fiduciario del Sindaco, non possa rivestire funzioni gestionali. Fonti primarie (leggi dello Stato) quali l'art.4, co.2 e 3 e l' art.15 del Decreto Legislativo 163/2001 (TUPI) ed ancora l'art.107 del TUEL pongono espressamente il principio che i compiti cc.dd. di amministrazione attiva (gestionali) spettano (esclusivamente) ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria (norma di legge dello Stato).</p> <p>L'Ordinamento (sempre il TUEL) assegna al segretario comunale FUNZIONI DI CONTROLLO dell'apparato e dell'azione amministrativa dell'ente nella sua complessità, chiamandolo a valutarne la regolarità successiva (dopo l'adozione degli atti e dopo che hanno già spiegato i loro effetti, ai sensi dell'art.147 bis co.2).</p> <p>Sono ad esempio soggette al controllo successivo le determinazioni dei dirigenti di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi secondo una selezione casuale che avviene mediante motivate tecniche di campionamento. Ed è sempre di competenza del Segretario (art.147-bis, co.3) la trasmissione delle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi (presso il Comune di Milazzo: i Dirigenti), unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti), come documenti utili per la valutazione e al Consiglio Comunale.</p> <p>Nel caso in cui il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco Responsabile della Prevenzione della Corruzione, egli diviene, inoltre, IL GARANTE delle politiche preventive contro la corruzione e della diffusione nell'ambiente di lavoro di una cultura di ferma ostilità al fenomeno corruttivo volta a favorire comportamenti improntati all'onestà ed all'integrità.</p> <p>Ai sensi della Legge 06.11.2012 n.190 come modificata dal</p>	<p>veniva assegnata all'attuale Segretario comunale, la sostituzione del dirigente del 4^ Settore (EDILIZIA) e del 5^ Settore (Patrimonio, Lavori Pubblici e SUAP) "... esclusivamente nelle ipotesi di astensione per incompatibilità o per ragioni di opportunità.</p> <p>All'avvenuto rientro del dirigente interessato al congedo per motivi di salute, la struttura organizzativa del Comune non riprendeva l'assetto precedente al detto congedo (secondo le previsioni delle delibere adottate), ma veniva nuovamente modificata con Delibera di Giunta Municipale n.12 del 27.01.2020.</p> <p>Ai cinque settori esistenti ora Si AGGIUNGE un 6^ Settore (con solo due servizi) mentre non sono ritrasferiti al 1^ Settore, i servizi assegnati (temporaneamente) ad altri dirigenti.</p> <p>Al Settore Finanze sono stati inoltre accorpati tutti i Servizi al Personale (giuridici ed economici) ed al 1^ Settore viene, ora, trasferito, il Servizio Tributi e Tasse prima incardinato nel Settore Finanze.</p> <p>In esito a dette variazioni, con provvedimento del Sindaco n.3 del 28.01.2020, sono stati assegnati ad interim al Segretario Comunale (si afferma in attesa dei concorsi previsti):</p> <p>-la direzione del 2^ Settore Finanze (e del Personale);</p> <p>-la direzione del 6^ Settore Servizi Sociali - Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo".</p> <p>L'interim dei detti incarichi, motivato dall'attesa dell'espletamento dei concorsi (previsti ma non ancora avviati), deve essere letto in uno alla Delibera di</p>	<p>E' stato, anche nella presente trattazione, chiarito che una delle misure di contrasto alla corruzione, prevista come preventiva del rischio è l'astensione del pubblico funzionario (o pubblico ufficiale) che si trovi in una posizione (anche potenziale) di conflitto di interessi, per un interesse proprio o di un parente o affine fino al 2^ grado, con l'atto o l'attività cui è istituzionalmente obbligato.</p> <p>SI OSSERVA che detto strumento di prevenzione alla corruzione, può realmente dirsi applicabile solo se il conflitto di interessi si configura nel corso dell'esercizio dei poteri e delle funzioni assegnate ed in detti termini dispongono le determinazioni sindacali di sostituzione dei dirigenti in conflitto.</p> <p>Tuttavia qui si sono evidenziate potenziali incompatibilità che si definiscono a monte dell'incarico e che pertanto non risultano soggette né a formali dichiarazioni né ad alcuna sostituzione e ciò anche perché nulla al riguardo prevedono o disciplinano i provvedimenti di conferimento.</p> <p>Anche l'ANAC, per quanto in una visione parzialmente rivista negli anni(più che altro nel timore di vedere inapplicate le misure per la prevenzione e per la trasparenza amministrativa) si è soffermata sull'aspetto del conflitto di interesse potenziale che consegue quando in capo al Segretario Comunale si sommino più ruoli e funzioni, come ad esempio accade quando il Segretario, mutuando da un linguaggio penale, abbia a rivestire il ruolo di inquirente o giudicante (ad esempio dirigente dell'Ufficio del Personale e Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) ritenendo detta sommatoria di ruoli ammissibile perché non vietata da una norma di diritto positivo.</p> <p>Si ritiene tuttavia, che detta analisi debba risultare circoscritta alle attività che lo stesso segretario dirigente esercita nei diversi ruoli nei confronti di altri dipendenti ma non possa ricomprendere le ipotesi di incompatibilità esaminate e che investono direttamente la persona e le attività e funzioni assegnate al Segretario.</p> <p>Non siamo certamente i primi a dirlo o ad osservarlo. Basti guardare, in proposito, il PARERE dato con prot. 148861 del 6.11.2015 sulla stessa Circolare della Funzione Pubblica n.1/2013, la quale già rilevava l'INCOMPATIBILITA' del Segretario comunale quando:</p> <p>-INCARICATO DI RESPONSABILITÀ DI SERVIZI come quelli esemplificati nella circolare;</p> <p>-OBBLIGATO A RENDERE I PARERI DI LEGITTIMITÀ sulle delibere dell'ente locale (magari dal medesimo proposte in funzione dirigenziale). in virtù della ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti che interpreta l'art.97 del D.Lgs.267/2000 (così pure Corte dei Conti, Sez.3^ Giurisdizionale Centrale di Appello, Sentenza n.40 del 2013)</p> <p>- ESERCITA ATTIVITÀ GESTIONALI, pur essendo funzionario pubblico nominato fiduciarmente dal Sindaco e il cui rapporto fiduciario che lo lega all' Autorità di Indirizzo Politico ed all'Amministrazione (aspetto questo fortemente ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale con la recente Sentenza n.23/2019), fiduciarità che deve necessariamente permanere durante lo svolgimento dell'incarico a pena del regolare svolgimento dell'azione.</p>
---	---	--

<p>Decreto Legislativo 97/2016, il responsabile dell'anticorruzione, nel particolare, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaborare la proposta di piano della prevenzione alla corruzione che sarà poi adottata dall'Organo Politico (Giunta Municipale); -Definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori significativamente esposti alla corruzione; -Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità nel tempo; -Verificare di concerto con i dirigenti di riferimento, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a più alto rischio corruttivo; -Proporre percorsi formativi sui Temi DELL'ETICA PUBBLICA E DELLA LEGALITÀ; <p>Nello specifico poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ai sensi dell'art.1, co.7, L.190/2012 (come modificata dal D.Lgs.97/2016) ha l'obbligo di segnalare (dunque non a sé stesso) fra gli altri... “agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza”; <p>Alla responsabilità sull'anticorruzione è collegata la responsabilità sulla “TRASPARENZA” che leggi dello Stato hanno qualificato ACCESSIBILITÀ TOTALE AI DATI E DOCUMENTI DETENUTI DAL COMUNE allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa E FAVORIRE FORME DIFFUSE DI CONTROLLO sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.</p> <p>Ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n.33: All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione “svolge “ le funzioni di responsabile per la trasparenza... ed il suo nominativo deve essere indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. In detta veste:</p> <ul style="list-style-type: none"> -svolge stabilmente un'attività di controllo nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; -assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;-segnala all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'ANAC, e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;-assicura insieme 	<p>Giunta Municipale n.214 del 24.12.2019 che ha approvato il PIANO DELLE ASSUNZIONI PER IL 2020 nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non veniva prevista alcuna assunzione di dirigenti amministrativi, neppure programmabile, perché la dotazione organica, alla data di adozione delle delibera, non prevedeva neppure il 6[^] Settore; - veniva prevista l'assunzione di un dirigente tecnico di cui non è dato rilevare vacanza in organico, in quanto sino a tutto il 2020, il posto è coperto da un dirigente a contratto, ex art.110 del D.Lgs.267/2000, ed altro dirigente tecnico di ruolo è in atto “sospeso” dalla funzione per problemi giudiziari, ma il posto tecnicamente “non può reputarsi vacante”; -è prevista l'assunzione di un dirigente contabile Deve essere rammentato che detta vacanza si determina dopo che il funzionario assunto con l'attuale Amministrazione nell'estate del 2016 (in quanto già risultato idoneo al posto di dirigente in concorso pubblico di altro Comune), otteneva dopo due anni, il nulla osta per la sua mobilità presso il Comune di Reggio Calabria (non era infungibile?). A questo punto il dirigente assentatosi per malattia ne ha rivestito il ruolo fino al richiesto congedo di cui si tratta, essendo, comunque, stato assunto dal Comune di Milazzo a seguito di concorso per soli titoli come ragioniere generale. <p>Sintetizzando, il Segretario Comunale presso il Comune di Milazzo, oltre a svolgere le funzioni istituzionali che fanno capo alla figura segretariale, organo fiduciario del Sindaco, è preposto.</p>	<p>L'ANAC, tuttavia , pur raccomandando nello stesso Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 , soprattutto per le modifiche introdotte con l'art.1, co.7 del D.Lgs.97/2016 la particolare attenzione in tema di incompatibilità del Segretario, con sua Delibera n. 1074 del 21.11.2018, rinviando all'orientamento espresso nel piano anticorruzione del 2016 , ribadiva che la coincidenza di funzioni e poteri non sia vietata dalla legge, suggerendo in questi casi, di motivare la scelta (incarico al Segretario), in relazione all'organizzazione dell'ente-(l'onere di motivare in detti termini era stato già avvertito con Cons. Stato Sez.5[^] 29.11.2012 n.6061).</p> <p>In sintesi l'Autorità ammette che il Segretario Comunale possa assumere più funzioni, ma non chiarisce se ciò si estenda anche all'eventualità in cui il conflitto di interessi non riguardi la stessa persona o le stesse funzioni o mancate funzioni del Segretario</p> <p>Il problema del conflitto di interessi potrebbe sembrare ancora aperto. Ma a questo riguardo è importante riprendere quanto espresso dalla Corte dei Conti Puglia che ha ritenuto di dovere valutare nel merito di incarichi gestionali conferiti dal Sindaco del Comune di Manfredonia nei confronti del suo Segretario Comunale, in un contesto in cui per motivi diversi da quelli che qui ci interessano, la corte è stata chiamata a pronunciarsi sul danno erariale, pervenendo ad un pronunciamento che, anche, per la concorrente valutazione della illegittimità degli incarichi ritiene provato il danno erariale.</p> <p>Viene fatto qui riferimento alla Sentenza 489/2019 della Corte dei Conti Puglia depositata in data 23.07.2019, che così testualmente si esprime</p> <p>“..le disposizioni contrattuali (si fa qui riferimento al contratto integrativo dei Segretari di cui all'accordo n.2 del 22.12.2003) si sono fatte carico di precisare che l'attribuzione al Segretario di funzioni dirigenziali possa avvenire solo con atto formale del Capo dell'Amministrazione ed in ogni caso previo accertamento dell'assenza di adeguate figure professionali (interne) e (solo) in via temporanea.</p> <p>Ciò evidenzia che la strada dell'affidamento di compiti gestionali ai Segretari sia percorribile solo in via transitoria, ed in caso di eccezionale assenza delle necessarie professionalità all'interno dell'ente (ex multis –fra le tante- Cassazione Sez.1[^] 12.06.2007 n.13708, Consiglio Stato Sez.5[^], 25.09.2006 n.5625, Parere Ministero Interno 17.12.2008) e solo in tal modo è possibile conciliare la facoltà concessa dal citato art,97, co.4, lett.d, del TUEL, da un lato con l'intestazione ex lege di tali funzioni ai dirigenti, dall'altro con l'esercizio in concreto di compiti gestionali <u>negli enti di piccole dimensioni</u> o in particolari frangenti, tali da generare situazioni di paralisi gestionale non risolvibili aliunde (altrimenti)</p> <p>(ex multis TAR Piemonte Sez.2[^], 4.11.2008 n.2739; Consiglio Stato Sez.4[^], 21.08.2006 n.4858).</p> <p>SINTETIZZANDO il senso del citato pronunciamento, si ricava che la magistratura contabile riserva, espressamente l'eventuale conferimento di funzioni dirigenziali al Segretario solo per casi di eccezionale assenza di professionalità e per gli enti di piccole dimensioni (enti sforniti di dirigenza). Entrambi le circostanze non trovano applicazione presso il Comune di Milazzo.</p> <p>Ritornando alla sfera delle misure per la prevenzione alla corruzione ed alla efficacia delle</p>
--	--	---

<p>ai dirigenti responsabili la regolare attuazione dell'accesso civico (comporta IL DIRITTO DI CHIUNQUE, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE, di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione);-riceve e si pronuncia sulla richiesta d'accesso e di riesame all'accesso civico nel caso di diniego totale o parziale all'accesso e decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.</p>	<p>-Alla direzione del 2^ Settore Finanze (e Personale) -Alla direzione del 6^ Settore: Servizi Sociali-Pubblica Istruzione, beni Culturali, Sport Spettacolo e Turismo, (aree di attività che possono essere interessate sotto diversi profili al rischio di corruzione). -Ha un ruolo centrale e propulsivo nell'attuazione dei Controlli Interni, il cui regolamento è stato adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.14 del 29.04.2015; -è Responsabile della Prevenzione della Corruzione / ai sensi dell'art.1, co.7, della L.190/2012) per indicazione espressa in seno alla delibera di GM. n.15 del 31.01.2020, che, tuttavia, non esplicita, così come richiesto dal D.Lgs 33 del 2013, chi sia Il Responsabile della Trasparenza. -Presiede l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; -Presiede il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Milazzo.</p>	<p>stesse, rimane la presa d'atto che gli incarichi gestionali conferiti al Segretario Comunale, già discutibili sul piano della loro legittimità, compromettono o addirittura annullano il ruolo dello stesso Segretario in ambiti importanti e delicati quali quello DEL CONTROLLO, DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.</p> <p>Ma la disciplina del conflitto di interessi del pubblico funzionario, è, tuttavia, racchiusa anche in un'altra fondamentale disposizione del Codice Penale, che è norma di carattere generale, qual è :</p> <p>-l'art.323 del cp che ha fissato un dovere generale di astensione in ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto, anche solo potenziale, di interessi.</p> <p>Pertanto non occorre che l'interesse sia finalizzato a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale bensì si mira a prevenire in radice il conflitto di interesse anche solo potenziale a salvaguardia dell'attuazione del principio di imparzialità a cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell'art.97 della Costituzione.</p> <p>Per vero le prescrizioni sul “Conflitto di Interessi del Pubblico Ufficiale” fanno capo ad UN PRECETTO IMMANENTE NELL'ORDINAMENTO POSITIVO ITALIANO , e risulta interessante riferire cosa ha stabilito la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CON SUA SENTENZA 13.11.2012 N. 19704 nel merito dei rapporti tra le diverse fonti del diritto (nel nostro caso le leggi dello Stato) , di rango generale e speciale, attuali e future, ribadendo che l'art.323 del cp, ha riordinato la possibilità dell'obbligo di astensione, dettando una norma di carattere generale e coordinandola con le norme speciali che prevedono casi diversi ed ulteriori in cui detto obbligo rimane risolvendo in radice qualsiasi contrasto delle norme speciali e la norma di carattere generale che “PREVALE” sulle altre nei limiti della propria statuizione e che viene esteso anche alle norme speciali di futura emanazione</p> <p>La Suprema Corte chiarisce, inoltre, che con l'espressione “OMETTENDO DI ASTENERSI IN PRESENZA DI UN INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO” l'art.323 cp ha fondato un dovere generale di astensione in ipotesi che configuri oggettivamente un conflitto di interessi anche solo potenziale in quanto rappresenta una modalità di attuazione del principio di imparzialità a cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell'art.97 Cost (...)</p> <p>Dalla sentenza si evince che la lettura delle norme applicabili al conflitto di interesse, la cui interpretazione non può essere risolta né con il criterio cronologico, né con quello gerarchico e nemmeno con il criterio della specialità , andrebbe affrontata con “l'effetto parzialmente abrogante” generato dall'art.323 cp sulla norma speciale di futura emanazione, quale quella contenuta nella L.190/2012, di cui, in ogni caso, apparirebbe a parte l'effetto abrogativo (di cui nessuno si fa carico) , più che opportuna, necessaria ed urgente la sua riscrittura.</p>
--	--	--